



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi  
*Ufficio Contenzioso e per la consulenza giuridica*  
Servizio Contenzioso costituzionale e rapporti con la Cedu

**RASSEGNA QUADRIMESTRALE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE  
COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DELL'ANNO  
2023 DI INTERESSE IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DI FONTI,  
PER I RIFLESSI SULLA FUTURA LEGISLAZIONE**

**SECONDO QUADRIMESTRE  
2023**

## Sommario

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI.....	1
<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>4</b>
<b>RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SECONDO QUADRIMESTRE 2023 .....</b>	<b>4</b>
Sentenza n. 88/2023 in materia di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero.....	4
Sentenza n. 91/2023 in materia di incompatibilità del giudice .....	5
Sentenza n. 94/2023 in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.....	6
Sentenza n. 98/2023 in materia di svolgimento della libera professione degli psicologi militari.....	7
Sentenza n. 105/2023 in materia di detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione.....	7
Sentenza n. 107/2023 in materia di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo .....	8
Sentenza n. 113/2023 in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero (omogeneità delle norme in sede di conversione del decreto-legge).....	9
Sentenza n. 116/2023 in materia di archiviazione per particolare tenuità del fatto in luogo dei diversi motivi indicati dal pubblico ministero.....	10
Sentenza n. 120/2023 in materia di trattamento sanzionatorio del reato di estorsione nell'ipotesi di fatto di lieve entità .....	12
Sentenza n. 123/2023 in materia responsabilità amministrativa e contabile – danno all'immagine della Pubblica amministrazione .....	13
Sentenza n. 129/2023 in materia indennizzo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. ....	14
Sentenza n. 130/2023 in materia di trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (pressante invito al legislatore). ....	15
Sentenza n. 135/2023 in materia di adozione dei maggiorenni.....	16
Sentenza n. 141/2023 in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.....	17
Sentenza n. 142/2023 in materia di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo .....	18
Sentenza n. 146/2023 in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (invito all'intervento del legislatore) .....	19
Sentenza n. 149/2023 in materia di emersione di rapporti di lavoro del cittadino straniero.....	21
Sentenza n. 151/2023 in materia di procedimento legislativo - fase di entrata in vigore .....	22
Sentenza n. 159/2023 in materia di istituzione del fondo per il ristoro dei danni subiti dai cittadini italiani vittime di crimini di guerra perpetrati dalle forze del Terzo Reich negli anni dal 1939 al 1945.....	23
Sentenza n. 161/2023 in materia di procreazione medicalmente assistita [PMA].....	25
Sentenza n. 166/2023 in materia di magistratura onoraria .....	27
Sentenza n. 167/2023 in materia di patrocinio a spese dello Stato .....	28
Sentenza n. 170/2023 su conflitto di attribuzione in materia di immunità parlamentari – sequestro di corrispondenza .....	29

Sentenza n. 177/2023 in materia di mandato di arresto europeo – rifiuto di consegna per motivi di salute .....	29
Sentenza n. 178/2023 in materia di mandato di arresto europeo – rifiuto di consegna nei confronti del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea residente nel territorio italiano.....	31
<b>PARTE SECONDA</b> .....	<b>33</b>
<b>RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - SECONDO QUADRIMESTRE 2023</b> .....	<b>33</b>
Sentenza del 29 giugno 2023 - Ricorso n. 49058/20 - <i>Ben Amamou c. Italia</i> , in materia di nuova interpretazione di una norma di diritto interno nella pronuncia della cassazione (c.d. “sentenza a sorpresa”).....	33
Sentenza del 22 giugno 2023 - Ricorso n. 10794/12 - <i>Giuliano Germano contro Italia</i> , in materia di (mancata) adeguata motivazione del provvedimento e di adeguate garanzie procedurali e giurisdizionali per il destinatario (esclusione dal processo decisionale) .....	33
Sentenza del 6 luglio 2023 - Ricorso n. 46412/21 - <i>Calvi e C.G. contro Italia</i> , in materia di diritti della persona vulnerabile in un caso di persona anziana collocata in RSA e limiti imposti al potere di rappresentanza dell’amministratore di sostegno. ....	34
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 31 agosto 2023 - Ricorso n. 47196/21 - <i>C. contro Italia</i> , in materia di diritto all’identità della persona.....	36
Decisione del 30 maggio 2023 - Ricorsi nn. 47998/20 e 23142/21 - <i>Ettore Nuti c. Italia e Sara Dallabora e altri c. Italia</i> , in materia di riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una gestazione per altri praticata all'estero e la madre intenzionale. ....	37
Decisione del 30 maggio 2023 - Ricorsi nn. 10810/20, 2738/21 e 29038/20 - <i>Stefano Maurizio BONZANO e altri contro l’Italia</i> , in materia di impossibilità di ottenere la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di atti di nascita americani di bambini legalmente concepiti negli Stati Uniti mediante gestazione per altri (GPA). ....	37

## PARTE PRIMA

### RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SECONDO QUADRIMESTRE 2023

#### [Sentenza n. 88/2023 in materia di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero](#)

##### Illegittimità costituzionale parziale

##### REATI OSTATIVI AL RILASCIO O RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

**norme impugnate:** art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di reato ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) (cd "piccolo spaccio") e per il reato di cui all'articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente.

La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nell'ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i citati reati.

Per gli stranieri privi di legami familiari, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 indica tra i reati ostativi al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno anche quelli inerenti gli stupefacenti e quello di vendita di merci contraffatte di cui all'art. 474 c.p.. Il successivo art. 5, comma 5, prevede che *"nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale"*.

La Corte ha preliminarmente chiarito che il legislatore è sì titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, tuttavia entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti (*ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2021, n. 20 del 2019 e n. 137 del 2018) e ha richiamato le precedenti pronunce con le quali sono state caducate disposizioni legislative che, nella materia dell'immigrazione, introducevano automatismi tali da incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). In particolare, in parallelo con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza della Grande Camera, 18 ottobre 2006, *Üner c. Olanda*), ha affermato che *"le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit» (ex plurimis, sentenze n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 213 e n. 57 del 2013)"*.

Anche per la questione in esame, la Corte, ha rilevato l'illegittimità delle disposizioni censurate poiché non consentono al questore di accertare la pericolosità attuale del reo sulla base della lieve entità e delle circostanze del fatto, del tempo ormai trascorso dalla sua commissione, del livello di integrazione sociale nel frattempo raggiunto. Risulta, pertanto, necessario che, nell'esaminare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno,

l'autorità amministrativa apprezzi tali elementi, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.

\*\*\*

## Sentenza n. 91/2023 in materia di incompatibilità del giudice

### Non fondatezza

### **INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE DETERMINATA DA ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO**

**Norme impugnate:** articoli 623, comma 1, lettera a), e 34 del codice di procedura penale.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli articoli 623, comma 1, lettera a), e 34 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Ravenna, per contrasto con gli artt. 3 e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice il quale abbia concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 324 c.p.p.

La regola generale di incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento è posta dall'art. 34 c.p.p., che ne definisce termini e limiti, e, in particolare, stabilisce che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Questa regola è declinata più specificamente dall'art. 623 c.p.p. che, con riferimento alla pronuncia di annullamento con rinvio a seguito del giudizio di cassazione, prevede i vari casi di annullamento della sentenza impugnata, indicando il giudice competente per il giudizio di rinvio.

Ove invece sia annullata un'ordinanza, il medesimo art. 623, comma 1, c.p.p., lettera a), prevede che la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento, senza che sia prescritto – come nella successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari – che il giudice, se monocratico, debba essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

La Corte ha dapprima affermato che la disciplina dell'astensione e della ricusazione, per un verso, e quella dell'incompatibilità, per l'altro, concorrono a garantire, nel processo penale, il rispetto del principio del giudice terzo e imparziale (sentenza n. 283 del 2000).

Ha poi chiarito che l'incompatibilità del giudice di cui all'art. 34, comma 1, c.p.p. (incompatibilità verticale) esclude che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, o partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione: *“Occorre, quindi, che ci sia una «sentenza», che è la tipica forma con cui il giudice definisce il giudizio nel merito, ossia decidendo in ordine all'incolpazione penale, e occorre, altresì, che ci sia uno sviluppo verticale del processo per «gradi», come avviene nell'ipotesi del giudizio di rinvio dopo l'annullamento in caso di accoglimento del ricorso per cassazione”*.

Nel caso in esame, invece, trattandosi di un'ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di riesame, appare legittimo il rinvio da parte della Corte di cassazione degli atti al medesimo giudice che ha emesso la decisione annullata, posto che la *“distinzione non è formale: con la «sentenza» il giudice si pronuncia nel merito dell'incolpazione penale; con la «ordinanza» invece decide – come avvenuto nei giudizi a quibus – su misure cautelari, nella specie reali di tipo conservativo o preventivo”*.

Ha, pertanto, escluso il denunciato contrasto delle norme censurate con gli evocati parametri costituzionali.

[Sentenza n. 94/2023 in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti](#)

**Illegittimità costituzionale parziale**

**DIVIETO DI PREVALENZA DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ DEL FATTO PER IL DELITTO DI STRAGE ( caso “Alfredo Cospito”)**

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, del codice penale.

L’art. 69 c.p., recante la disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, prevede al comma quarto che: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.”.*

Ai sensi dell’art. 99 c.p. chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (primo comma); nei casi previsti dal secondo comma la pena può essere aumentata fino alla metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi (quarto comma).

La questione è stata sollevata nel giudizio di rinvio nel procedimento penale nei confronti di A. C. e di altra persona coimputata, conseguente alla sentenza della Corte di cassazione del 6 luglio 2022, n. 38184, con la quale è stata parzialmente annullata la precedente pronuncia della Corte d’assise d’appello di Torino, limitatamente alla qualificazione del delitto commesso da ricondursi alla violazione non già dell’art. 422 c.p. (strage comune), come ritenuto dalla pronuncia impugnata, bensì dell’art. 285 c.p. (strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato).

Il rimettente ha censurato l’art. 69, comma 4, c.p. poiché, in relazione ad un reato punito con l’ergastolo, come quello di cui all’art. 285 c.p., impedendo al giudice di applicare la diminuzione della pena derivante dalla prevalenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 311 c.p., non consentirebbe di adeguare la risposta sanzionatoria alla concreta capacità offensiva della condotta criminosa, se il fatto è di lieve entità, in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, finendo così con attribuire esclusivo rilievo alla pericolosità dell’agente, insita nell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata.

La Corte ha ribadito che il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore.

A tale principio consegue che l’automatismo sanzionatorio introdotto dall’ art. 69, quarto comma, del codice penale contrasta con il principio di ragionevolezza perché parifica situazioni personali e ipotesi di recidiva diverse. Inoltre la preclusione dell’accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l’applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato.

Da qui l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate: *“Per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio in caso di condanna di*

*persona recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., imputata di uno dei delitti suddetti, può operare l'ordinario bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. nel caso di concorso di circostanze e, quindi, può ritenere le attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata (secondo comma), oppure equivalenti a quest'ultima (terzo comma), o finanche subvalenti rispetto ad essa (primo comma)".*

\*\*\*

## [Sentenza n. 98/2023 in materia di svolgimento della libera professione degli psicologi militari](#)

### Illegittimità costituzionale parziale

#### **LIMITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE DEGLI PSICOLOGI MILITARI**

**Norme impugnate:** art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata dal Consiglio di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 Cost., nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

L'esercizio di attività extraprofessionale da parte del personale militare trova espressa disciplina nell'art. 894 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che afferma *“La professione di militare è incompatibile con l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.”* In deroga a tale regime di incompatibilità del personale militare, l'art. 210 del medesimo decreto legislativo prevede che *“ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma”*.

La Corte ritiene che la disposizione censurata sia in contrasto con l'art. 3 Cost, atteso che la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione – facoltà che si pone in deroga al principio generale dell'esclusività della professione militare – determina un'irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici e quella degli psicologi militari, che, sotto il profilo in esame, sono tra loro omogenee e, in quanto tali, suscettibili di valutazione comparativa.

La Corte ha osservato che la *ratio* della disposizione censurata è quella di legittimare, in deroga al principio di esclusività del pubblico impiego (art. 53 t.u. pubblico impiego) e, in particolare, di quello militare (art. 894 cod. ordinamento militare), la libera professione del personale sanitario militare, purché svolta al di fuori dell'orario e dell'impegno lavorativo e nel rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione, in relazione alle concrete esigenze del corpo di appartenenza del militare; tale *ratio* è comune sia al medico militare sia allo psicologo militare. Pertanto, la mancata estensione agli psicologi militari della disciplina derogatoria in rassegna non risulta sorretta da alcun motivo giustificativo, proprio in considerazione della rilevata identità sia della categoria professionale cui appartengono gli uni e gli altri, quella dei sanitari militari addetti al SSM, sia dell'attività da essi svolta, diretta pur sempre alla cura della salute del paziente.

\*\*\*

## [Sentenza n. 105/2023 in materia di detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione](#)

### Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione

#### **COLLOQUI VISIVI CON I MINORI DEI DETENUTI SOTTOPOSTI A REGIME SPECIALE DI DETENZIONE**

**Norme impugnate:** Art. 41-bis, comma 2-*quater*, lett. b), della legge 26/07/1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di anni quattordici, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Secondo la Corte è possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del testo di legge, che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, atteso che una disciplina, che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, finanche nei confronti di quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall'articolo 27 della Costituzione.

La Corte è consapevole che i colloqui con i familiari o con terze persone rappresentano uno dei momenti a più alto rischio per l'obiettivo perseguito dal regime detentivo differenziato, cioè quello di impedire i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. A questo scopo, quindi, è legittima, durante i colloqui, l'adozione di rigorose misure per impedire il passaggio di oggetti. Il legislatore, però, non ha specificato le pertinenti soluzioni tecniche, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio.

La sentenza chiarisce che l'impiego del vetro divisorio, pur essendo la soluzione maggiormente idonea a raggiungere l'obiettivo di legge, non è imposto dal testo della disposizione. Ne deriva, in particolare, la legittimità della circolare dell'amministrazione penitenziaria (circolare DAP del 2 ottobre 2017), la quale consente colloqui senza schermatura con i familiari in linea retta minori di dodici anni. La Corte precisa, inoltre, che l'indicazione contenuta nella circolare non impone, a sua volta, una scelta rigida, che potrebbe non risultare adeguata, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo. Questa indicazione, da un lato, non può impedire una deroga puntuale, adeguatamente motivata, alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall'altro lato, e all'inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni.

\*\*\*

[Sentenza n. 107/2023 in materia di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo](#)

### **Non fondatezza**

### **CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO NEI GIUDIZI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

**Norme impugnate:** Art. 2, comma 1, della legge 24/03/2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU, dalla Corte d'appello di Bologna, nella parte in cui dispone - attraverso il richiamo all'art. 1-ter, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015 - l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo nel caso di mancata presentazione, quale «rimedio preventivo», dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma



2, c.p.a., almeno sei mesi prima che sia trascorso il «termine ragionevole» di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001.

L'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, c.p.a., presentata successivamente all'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, ha la finalità di ottenere una deroga al criterio cronologico che regola l'ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi.

A seguito della novella del 2015, che ha inserito nel codice del processo amministrativo l'art. 71-bis, rubricato «Effetti dell'istanza di prelievo», il possibile e nuovo effetto nascente dall'accoglimento dell'istanza è quello di definire in camera di consiglio, sentite le parti, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Con riferimento a uno dei rimedi introdotti per il processo civile dalla legge n. 208 del 2015, quali condizioni di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, esso è stato ricondotto, per l'effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga» (sentenza n. 121 del 2020). Tale rimedio non ha più una funzione puramente dichiarativa, in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un modello procedimentale alternativo. Dunque, esso costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio.

La Corte ha osservato che non contrasta con l'effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. Si attua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte EDU, e l'esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. L'attribuzione al collegio adito della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall'istanza, con il pieno dispiegarsi dell'attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa.

\*\*\*

### [Sentenza n. 113/2023 in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero \(omogeneità delle norme in sede di conversione del decreto-legge\)](#)

#### Illegittimità costituzionale

#### **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON UN VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO PER COLUI CHE HA STABILITO LA RESIDENZA IN ITALIA DA OLTRE SESSANTA GIORNI**

**Norme impugnate:** art. 93, commi 1-bis e 7-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), inseriti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992, poiché, in violazione dell'art. 77 Cost, palesamente estranei “agli ambiti e alle finalità del d.l. n. 113 del 2018” e, pertanto, da ritenere “norme “intruse””, *con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di «coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall'atto di decretazione»* (sentenza n. 247 del 2019).”.

L'art. 29-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, inserito in sede di conversione, aveva inserito all'art. 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada): il comma 1-bis, che vieta a chi è residente in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero; il comma 1-ter, che stabilisce che il divieto non opera in caso di veicoli immatricolati all'estero, intestati a imprese prive di sedi in Italia e

concessi in leasing o in comodato a un soggetto residente in Italia e legato ad esse da un rapporto di lavoro o di collaborazione; il comma 7-bis, che prevede la sanzione amministrativa di una somma da euro 711 ad euro 2.842 in caso di violazione del comma 1-bis.

Il rimettente aveva censurato i citati commi 1-bis e 7-bis, lamentando unicamente che la loro introduzione fosse in contrasto con il requisito della necessaria omogeneità tra il decreto-legge e la successiva legge di conversione, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente.

L'art. 29-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, rubricato "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa" è funzionalmente collegato all'obiettivo del Governo di introdurre misure "per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno".

Diversamente, il divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero, stabilito dalle disposizioni censurate, gravando su coloro che sono residenti da più di sessanta giorni in Italia, è finalizzato a perseguire condotte potenzialmente elusive dei conducenti di veicoli che, pur trovandosi non occasionalmente in Italia, intendono sottrarsi agli adempimenti imposti a chi, stabilmente residente, abbia immatricolato il proprio veicolo in Italia.

Per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, la Corte ha osservato che "occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira". Ciò vale, in particolare, per le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, le quali devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici.

Pertanto, la continuità tra legge di conversione e decreto-legge non può che essere misurata muovendo dalla verifica della coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza (da ultimo, sentenza n. 6 del 2023), avendo riguardo al collegamento con "uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante" (sentenza n. 245 del 2022).

La Corte ha, quindi, concluso che l'evidente estraneità delle disposizioni censurate alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza comporta la violazione dell'art. 77 Cost..

\*\*\*

### [Sentenza n. 116/2023 in materia di archiviazione per particolare tenuità del fatto in luogo dei diversi motivi indicati dal pubblico ministero](#)

#### **Non fondatezza - Inammissibilità**

#### **PRECLUSIONE PER IL GIUDICE DI PROCEDERE ALL'ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO A FRONTE DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO**

**Norme impugnate:** Art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1 bis, dello stesso codice.

La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 secondo comma, 111, secondo comma, e 117,

primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 47 CDFUE e all'art. 14, terzo comma, lettera c), PIDCP, nella parte in cui, a fronte della richiesta del pubblico ministero di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, precluderebbero al giudice di pronunciare l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Il giudice a quo si duole dell'irragionevolezza di una interpretazione della disciplina vigente che impone la restituzione degli atti al pubblico ministero, e dunque una regressione del procedimento, pur a fronte della mancata opposizione delle parti a un esito processuale – l'archiviazione per particolare tenuità del fatto – prospettato loro dal GIP nel corso dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. Tale regressione determinerebbe l'inutile dilazione di un procedimento che potrebbe essere direttamente definito dal GIP, con conseguente pregiudizio all'interesse – costituzionalmente e convenzionalmente tutelato – della ragionevole durata del processo.

La Corte ha osservato che «la nozione di “ragionevole” durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici – e tra loro confliggenti – interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo»: ciò che «impone una cautela speciale nell'esercizio del controllo, in base all'art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l'obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell'accertamento del fatto e dell'eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l'esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa» (sentenza n. 260 del 2020).

La Corte premette che il legislatore del 2015 ha disegnato, all'art. 411, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., uno specifico meccanismo procedurale per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto in sede di indagini preliminari. Tale meccanismo prevede, da un lato, l'iniziativa del pubblico ministero, al quale spetta la prima valutazione dei presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., e, dall'altro, la notifica preventiva di un avviso scritto alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, mediante il quale esse sono invitate a manifestare la propria eventuale opposizione nei successivi dieci giorni. L'effetto potenzialmente pregiudizievole per gli interessi di entrambi questi soggetti di un'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha dunque indotto il legislatore ad assicurare un pieno contraddittorio su questo possibile esito, che deve essere preannunciato in termini espliciti dallo stesso pubblico ministero. Per l'esercizio di tale contraddittorio è, inoltre, espressamente previsto uno *spatium deliberandi* di almeno dieci giorni, onde consentire a ciascun soggetto processuale di compiere le proprie valutazioni in merito, anche consultandosi con il proprio difensore.

Questo schema legislativo, funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa di entrambi i soggetti processuali coinvolti, verrebbe sensibilmente alterato ove si consentisse al GIP di disporre direttamente l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e in esito a un'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., senza che sia stata previamente notificata alle parti la possibilità di una formula di archiviazione diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, e sulla base soltanto di un contraddittorio sollecitato per la prima volta durante l'udienza.

Osserva la Corte che una pronuncia di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen., in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall'imputato. L'intero sistema processuale vigente non consente, però, che tale valutazione sia compiuta ex officio dal giudice: è, invece, al pubblico ministero, e a lui soltanto, che spetta apprezzare in prima battuta se un reato sia stato commesso, e in caso affermativo esercitare l'azione penale, di cui egli ha il monopolio, sia pure sotto il controllo del giudice.

Il sistema del codice di procedura penale esige che in caso di dissenso del GIP sulla richiesta del pubblico ministero la parola torni a quest'ultimo per le determinazioni di sua competenza; e impone che tutti i soggetti processuali siano posti in condizioni di interloquire su tali eventuali determinazioni, contando sullo *spatium deliberandi* specificamente previsto dal legislatore all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. L'effetto di allungamento dei tempi processuali che ne deriva non può, allora, ritenersi sfornito di ogni legittima ratio giustificativa; e per tale ragione non entra in collisione né con il generale principio di ragionevolezza, né con quello della ragionevole durata del processo.

\*\*\*

### [Sentenza n. 120/2023 in materia di trattamento sanzionatorio del reato di estorsione nell'ipotesi di fatto di lieve entità](#)

#### **Illegittimità costituzionale parziale - Non fondatezza**

**MANCATA PREVISIONE DI UNA DIMINUENTE QUANDO PER LA NATURA, LA SPECIE, I MEZZI, LE MODALITÀ O LE CIRCOSTANZE DELL'AZIONE, OVVERO PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL DANNO O DEL PERICOLO, IL FATTO RISULTI DI LIEVE ENTITÀ**

**Norme impugnate:** Art. 629 del codice penale.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, sollevata dal Tribunale di Roma e, in via subordinata, dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost.. Ha dichiarato, altresì, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando il fatto risulti di lieve entità, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze.

I giudici *a quibus* lamentano che, a fronte di fatti estorsivi di lieve entità, la severità del minimo edittale della pena impedisca di irrogare una sanzione proporzionata al concreto, modesto, disvalore del fatto, al netto dell'eventuale applicazione dell'attenuante comune della speciale tenuità del danno e del lucro, di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen.

L'impedimento discenderebbe in particolare dalla mancata previsione di un'attenuante di lieve entità per il delitto di estorsione, la cui introduzione è oggetto della richiesta di una pronuncia additiva, formulata da entrambi i rimettenti, evocando, a modello, la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), nella parte in cui non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

In base al primo comma dell'art. 629 cod. pen., l'estorsione è, nella forma semplice, la condotta di «*chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*». L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, ai fini del contrasto dell'allora dilagante criminalità estorsiva di stampo mafioso, ha innalzato il minimo edittale della pena detentiva per l'estorsione semplice da tre a cinque anni.

La Corte, dopo aver preliminarmente osservato che le circostanze attenuanti generiche hanno, di regola, la funzione di adeguare la misura concreta della pena, e non quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali (sentenza n. 63 del 2022), ha riconosciuto che «*la mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto*

*estorsivo, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza". Al pari dell'art. 630 c.p., come evidenziato nella citata sentenza n. 68 del 2012, anche l'art. 629 c.p. è capace di includere nel proprio ambito applicativo «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza», in particolare «per la più o meno marcata "occasionalità" dell'iniziativa delittuosa», oltre che per la ridotta entità dell'offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa.*

*Proprio "l'affinità tra l'estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione, che non emerge soltanto dalla parziale coincidenza dell'oggettività giuridica, ma anche dal parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori, impone di estendere all'un titolo di reato la medesima «valvola di sicurezza» introdotta per l'altro dalla sentenza n. 68 del 2012, ovvero l'attenuante che ha riscontro nell'art. 311 cod. pen. («quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»)".*

Gli indici dell'attenuante di lieve entità del sequestro estorsivo – individuati dalla giurisprudenza di legittimità nell'estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n. 18981) – risultano coerenti con la fisionomia oggettiva del delitto di estorsione.

Essi garantiscono che la riduzione della pena – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell'art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona.

\*\*\*

### [Sentenza n. 123/2023 in materia responsabilità amministrativa e contabile – danno all'immagine della Pubblica amministrazione](#)

#### Non fondatezza

#### **RISARCIMENTO PER DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Norme impugnate:** art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) e art. 51, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte dei conti, per contrasto con gli artt. 3, 24, 54, 97, 103 e 111 Cost., delle disposizioni impugnate, nella parte in cui limitano l'esercizio dell'azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati commessi dai pubblici dipendenti nei soli casi di "sentenza irrevocabile di condanna", così escludendo i casi di "sentenza per estinzione del reato" per intervenuta prescrizione. A giudizio del rimettente, sarebbero egualmente "disdicevoli" sia la condotta del dipendente cui sia conseguita una condanna penale che quella non perseguita per maturata prescrizione del reato, con la conseguente incoerenza del differente trattamento loro riservato in punto di proponibilità dell'azione erariale di danno all'immagine.

Ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97".

A seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. g), dell'allegato 3 al decreto legislativo n. 174 del 2016 e del rinvio ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice

di giustizia contabile, a decorrere dal 7 ottobre 2016, la norma di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 deve intendersi riferita all'art. 51, comma 7, del decreto legislativo n. 174 del 2016, che prevede: *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondato il dubbio del rimettente poiché *“La pronuncia di estinzione del reato presuppone [...] la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito”*.

\*\*\*

### [Sentenza n. 129/2023 in materia indennizzo per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.](#)

#### Inammissibilità

#### **Esclusione dell'indennizzo per vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica**

**Norme impugnate:** art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sollevata dalla Corte di cassazione, in relazione agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e disciplinato dalla medesima legge, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione antimeningococcica non obbligatoria, ma raccomandata.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 prevede che *“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”*.

L'inammissibilità della questione deriva dall'esame del quadro normativo che contiene elementi che il rimettente non ha preso in considerazione.

Con il decreto-legge n. 73 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni nella legge n. 119 del 2017, le vaccinazioni contro il meningococco di gruppo B e C non sono più obbligatorie, ma solo raccomandate; tuttavia, l'art. 5-*quater* del medesimo testo normativo, rinviando alla legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi, prevedendone l'applicazione a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'art. 1, abbiano riportato lesioni o infermità permanenti, può essere interpretato come una sorta di "rinvio fisso" all'impianto originario dell'art. 1, e, quindi, può riferirsi non solo alle vaccinazioni obbligatorie, ma anche a quelle raccomandate.

Poiché l'ordinanza di rimessione rimane silente rispetto a tutte le questioni interpretative prospettate, determinando una lacuna che compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza, la questione viene dichiarata inammissibile.

**Sentenza n. 130/2023 in materia di trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (pressante invito al legislatore).**

**Inammissibilità**

**Corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo un meccanismo di rateizzazione annuale**

**Norme impugnate:** art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997, e dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nella parte in cui stabiliscono che i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, siano liquidati dopo dodici mesi dalla cessazione dal servizio ai dipendenti pubblici collocati a riposo per raggiunti limiti di età secondo un meccanismo di rateizzazione che varia in relazione all'ammontare complessivo della prestazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione volontaria del rapporto di lavoro e, quando il collocamento a riposo è stato disposto d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (il termine di 12 mesi è stato elevato, dagli originari 6 mesi, dall'art. 1, comma 484, della legge di bilancio n. 147 del 2013).

Con la finalità di consolidare i conti pubblici attraverso il contenimento della spesa pubblica corrente, l'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto un meccanismo di rateizzazione dei trattamenti di fine servizio calcolato sull'ammontare complessivo della prestazione: una rata annuale per le indennità di fine servizio fino a 90.000 euro; due rate annuali per le indennità oltre 90.000 euro e fino a 150.000 euro; tre rate annuali per le indennità pari o superiori a 150.000,00 euro.

Anche questa disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 484, della legge di bilancio n. 147 del 2013, che ha previsto nuove soglie per il meccanismo di rateizzazione: a) una rata annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La Corte ha preliminarmente precisato che lo scrutinio di legittimità costituzionale è circoscritto alla parte della disposizione censurata che si riferisce ai dipendenti cessati dal lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio.

La Corte ha, quindi richiamato la sentenza n. 159 del 2019 con la quale aveva segnalato al Parlamento che: *“La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono*

*raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana.».*

Constatato che a tale monito non ha fatto seguito una riforma volta a porre rimedio al *vulnus* costituzionale riscontrato, la Corte ha ritenuto che *“il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità”.*

A differenza del pagamento differito dell'indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall'impiego – in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019) – il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro.

In un quadro macroeconomico di grave crisi economica, la pressione inflazionistica *“acuisce l'esigenza di salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993)”.*

Tuttavia, la Corte ha rilevato che al *vulnus* costituzionale riscontrato con riferimento all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 può porre rimedio soltanto il legislatore: *“La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige, infatti, un intervento riformatore prioritario, che contemperi l'indifferibilità della *reductio ad legitimitatem* con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.”.*

\*\*\*

## [Sentenza n. 135/2023 in materia di adozione dei maggiorenni](#)

### **Illegittimità costituzionale parziale - Inammissibilità**

#### **Anteposizione del cognome dell'adottante a quello proprio dell'adottato maggiorenne**

**Norme impugnate:** art. 299, primo comma, del codice civile.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

La questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Salerno, che ha censurato l'art. 299, primo comma, del codice civile, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto all'identità personale e della intrinseca irragionevolezza, poiché il cognome originario dell'adottando maggiorenne sarebbe un *“segno distintivo [...] radicato nel contesto sociale”*; pertanto, l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello proprio dell'adottato sarebbe un'ingiustificata lesione del diritto *“ad essere sé stessi”*.

La Corte, nell'evidenziare l'importanza, nell'adozione del maggiorenne, della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, ha nondimeno ritenuto contraria agli artt. 2 e 3 Cost, la disposizione che obbliga l'adottato ad anteporre al proprio il cognome dell'adottante, posto che *“è irragionevole e lesivo dell'identità personale [...] non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché*



*di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".*

\*\*\*

## Sentenza n. 141/2023 in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

### Illegittimità costituzionale parziale

#### **DIVIETO DI PREVALENZA DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE COMUNE PREVISTA DALL'ART. 62, PRIMO COMMA, NUMERO 4), C.P. SULLA RECIDIVA REITERATA**

**Norme impugnate:** art. 69, quarto comma, c.p., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 del codice penale (danno patrimoniale di particolare tenuità) sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, del codice penale.

Ai sensi dell'art. 99 c.p. chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (primo comma); nei casi previsti dal secondo comma la pena può essere aumentata fino alla metà. Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi (quarto comma).

Sul giudizio di bilanciamento delle circostanze l'art. 69 (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), comma quarto, c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, esclude la possibilità di considerare prevalenti le circostanze attenuanti, anche relative alla persona del colpevole, in caso di recidiva reiterata.

La questione è stata sollevata dal G.U.P. del Tribunale di Grosseto, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nel corso di giudizio penale nei confronti di un imputato che deve rispondere del reato di rapina (art. 628, primo comma, c.p., punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500), con contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale.

A parere del rimettente, la sostanziale inoperatività, per effetto della disposizione censurata, della circostanza attenuante avrebbe comportato l'applicazione nei confronti dell'imputato recidivo di pene sproporzionate rispetto alla concreta offensività del fatto commesso, ritenuto di modesta gravità.

In via preliminare, la Corte ha richiamato la recente sentenza n. 94 del 2023 (a sua volta richiamante le precedenti pronunce), con le quali è stato ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalità della pena, il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., evidenziando l'esigenza di *“mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza “capostipite” n. 251 del 2012 già aveva definito l'«abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (punto 5 del Considerato in diritto) creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.”.*

Per le medesime ragioni la Corte ha condiviso i dubbi del rimettente, affermando: *“La particolare tenuità del danno patrimoniale causato determina, di regola, una sensibile riduzione del contenuto di disvalore dei reati che offendono il solo patrimonio, o che offendono – accanto ad altri beni giuridici – anche il patrimonio; e di tale ridotto disvalore il giudice deve poter tenere conto nella commisurazione del trattamento sanzionatorio,*

*senza essere vincolato a ignorarlo in ragione soltanto della recidiva reiterata dell'imputato. Circostanza, quest'ultima, che nulla ha a che vedere con la gravità oggettiva e soggettiva del singolo fatto di reato, cui la pena – in un sistema orientato alla “colpevolezza per il fatto”, e non già alla “colpa d'autore”, o alla mera neutralizzazione della pericolosità individuale – è chiamata a fornire risposta.”.*

\*\*\*

## [Sentenza n. 142/2023 in materia di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo](#)

### **Illegittimità costituzionale parziale**

#### **CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA DI EQUA RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO NEI GIUDIZI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**Norme impugnate:** art. 1-ter, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile - c.d. legge Pinto).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

Ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nelle cause civili in cui non si applica il rito sommario di cognizione (controversie di competenza del tribunale collegiale, del giudice di pace, attribuite in unico grado alla competenza della corte d'appello), ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis (tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità.). Il comma 6 del medesimo art. 1-ter, prevede che: *“Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.”*

Il predetto comma 6 è stato censurato dalla Corte d'appello di Firenze, in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. ed ai parametri interposti degli artt. 6 e 13 della CEDU, nella parte in cui prevede che, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione per le domande di equa riparazione a favore di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001.

In via preliminare, la Corte ha delimitato il *thema decidendum*, rilevando che pur avendo il dispositivo dell'ordinanza di rimessione circoscritto l'oggetto delle questioni sollevate al solo art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, tuttavia le argomentazioni spese nella motivazione dell'ordinanza, e la stessa principale censura avanzata, ruotano attorno alla sanzione d'inammissibilità della domanda, prevista dal successivo art. 2, comma 1, nel caso in cui il diritto ad esperire il rimedio preventivo in esame non sia esercitato (*recte*: l'onere di ricorrere ad esso non sia adempiuto).

Una volta delimitato l'oggetto, la Corte ha ritenuto fondata la questione.

*“In sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nell'affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo (sentenze n. 107 del 2023, n. 175 del 2021 e n. 88 del 2018). Occorre, tuttavia, che*

*ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente (in tal senso, di recente, Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro Irlanda, e prima sezione, sentenza 28 aprile 2022, Verrascina ed altri contro Italia).”.*

Sulla base di tali principi, la Corte ha nuovamente evidenziato che non rientra nel catalogo dei rimedi preventivi effettivi l'imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente, poiché adempimenti di tal genere non hanno “*efficacia effettivamente acceleratoria del processo*” (sentenza n. 169 del 2019): “*Con particolare riferimento all'istanza di accelerazione introdotta come rimedio preventivo nell'ambito del processo penale dall'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, questa Corte ha affermato che la sua presentazione «non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio» (sentenza n. 175 del 2021).”.*

Le medesime considerazioni valgono per l'istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, posto che tale istanza non vincola il giudice “a quanto richiestogli” (sentenza n. 88 del 2018), ossia ad instradare su un binario preferenziale il processo nel quale l'istanza di accelerazione è depositata nei termini prescritti. In altre parole, nulla esclude che il processo, “pur a fronte di una siffatta istanza, [possa] comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata” (sentenza n. 169 del 2019), in violazione anche dell'art. 111, secondo comma, Cost.

La Corte ha concluso affermando che “*Quel che [...] non risulta conforme ai parametri costituzionali evocati è che l'omesso deposito dell'istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione (in senso analogo, sentenza n. 175 del 2021).”.*

\*\*\*

### **[Sentenza n. 146/2023 in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato \(invito all'intervento del legislatore\)](#)**

#### **non fondatezza**

#### **SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON MESSA ALLA PROVA PER LA FATTISPECIE DEL DELITTO DI OMICIDIO STRADALE (ART. 589-BIS C.P.), IN CASO DI CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO MORTALE**

**Norme impugnate:** art. 168-*bis*, primo comma, c.p.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 168-*bis*, primo comma, c.p., sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere applicata per il delitto di omicidio stradale nell'ipotesi in cui non ricorra alcuna circostanza aggravante e sussistano gli estremi della circostanza attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale, di cui all'art. 589-*bis*, settimo comma, c.p.

L'istituto della messa alla prova, inizialmente previsto solo nel processo penale a carico di minorenni, è stato introdotto nel processo per adulti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, con un regime differenziato.

L'art. 168-*bis* c.p. prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p. (casi di citazione diretta a giudizio) l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La misura consiste nella prestazione di condotte riparatorie, per lo svolgimento di un programma volto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché, ove possibile, in misure risarcitorie del danno.

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa per più di una volta e ai delinquenti e contravventori abituali, professionali e per tendenza (art. 168-*bis*, commi quarto e quinto, c.p.), a meno che i reati siano contestati in diversi procedimenti ma siano stati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso (Corte costituzionale n. 174 del 2022). Ai fini dell'applicabilità dell'istituto non hanno rilievo le circostanze, incluse quelle per le quali è prevista una pena diversa e quelle ad effetto speciale, che comportano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia avuto esito positivo; in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso (artt. 464-*bis* – 464-*septies* c.p.p.).

L'art. 589-*bis*, comma 1, c.p. punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

A giudizio del rimettente, per la finalità rieducativa della misura alternativa, la disposizione censurata violerebbe il principio di uguaglianza e di ragionevolezza considerato che la messa alla prova può trovare applicazione per fattispecie più gravi (quale il reato di lesioni dolose gravissime) punite con pene decisamente più elevate, per le quali, tuttavia, la sospensione del procedimento con messa alla prova sarebbe astrattamente ammissibile.

La Corte ha evidenziato che il legislatore anche dopo la recente riforma del 2022 (c.d. Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150 del 2022) ha lasciato invariato l'art. 168-*bis* cod. pen., confermando l'iniziale scelta di individuare i reati, per i quali è consentita la messa alla prova, sulla base della pena edittale detentiva prevista in misura non superiore nel massimo a quattro anni; pena che, in quanto "edittale", è riferita alla fattispecie del reato non circostanziato.

*“Si tratta di una scelta di politica criminale rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale non irragionevolmente ha fissato una soglia di pena massima irrogabile, quale discrimine per l'accesso al beneficio, e ciò ha fatto con riferimento a quella edittale, prevista per il reato base non circostanziato, senza quindi dare rilievo alle circostanze né aggravanti né attenuanti, quantunque ad effetto speciale.”*

La Corte ha, inoltre, evidenziato che, nel caso dell'omicidio stradale, la pena edittale massima, anche laddove fosse ridotta per l'attenuante ad effetto speciale di cui al settimo comma dell'art. 589-*bis* cod. pen., rimarrebbe comunque superiore alla soglia di ammissibilità della messa alla prova *“perché in generale, nel caso di prevista possibile diminuzione fino a metà (e non già della metà) della pena, la riduzione – secondo la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 3 novembre-22 dicembre 2020, n. 36915) – può essere, nel minimo, di un solo giorno, con la conseguenza che la pena massima irrogabile sarebbe comunque ben più elevata della soglia della pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, prevista dall'art. 168-*bis* cod. pen.”*

Tuttavia, la Corte ha segnalato la criticità della disposizione poiché “L'allargamento dell'area di applicazione della messa alla prova con sospensione del procedimento penale anche a reati molto gravi, in ragione delle aggravanti ad effetto speciale, non preclusive dell'accesso al beneficio, ha però lasciato immutata la perdurante mancanza di rilevanza, a tal fine, delle attenuanti parimenti ad effetto speciale, che, all'opposto, possono ridurre notevolmente la pena, talora finanche in misura inferiore a quella prevista per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. È quindi auspicabile una più ampia ammissibilità del

beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento anche per reati che sono decisamente meno gravi proprio in applicazione di attenuanti ad effetto speciale. Di ciò non potrà non farsi carico il legislatore.”.

\*\*\*

## Sentenza n. 149/2023 in materia di emersione di rapporti di lavoro del cittadino straniero

### Illegittimità costituzionale

#### **EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI DI CITTADINI STRANIERI**

**Norme impugnate:** art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, l'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto misure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro instaurati con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale e che non hanno lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020. Per tali finalità i datori di lavoro stranieri devono essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo (comma 1).

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno di lungo periodo può essere richiesto solo dallo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità: Il permesso di soggiorno di lungo periodo ha validità per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Deve essere, inoltre, dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo lordo dell'assegno sociale (per l'anno 2021 è pari a 5.983,64 euro).

L'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra un prestatore di lavoro cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide può essere stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero “regolarmente soggiornante in Italia”; anche il successivo art. 22 prevede che il datore di lavoro straniero, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero, deve essere “regolarmente soggiornante” nel territorio nazionale.

La questione era stata sollevata dal Tar Liguria che ha censurato la disposizione *de qua* ritenendo irragionevole la previsione, per il datore di lavoro straniero, della titolarità di un permesso di lungo periodo, considerato che il rigetto dell'istanza di regolarizzazione per fatto esclusivo del datore di lavoro comporta la mancata regolarizzazione di quei lavoratori stranieri irregolari che il decreto-legge n. 34 del 2020 si prefigge di far emergere.

Posto che dai lavori preparatori emerge che la *ratio* delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri è riconducibile alla necessità di rendere più efficaci le azioni di contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19, salvaguardando la salute pubblica e, contemporaneamente, sostenendo le famiglie e i settori produttivi gravemente colpiti dalla carenza di lavoratori disponibili a causa dell'emergenza pandemica, la Corte ha affermato che la norma censurata “*riducendo eccessivamente la “platea” dei datori di lavori abilitati*

*ad attivare la procedura di emersione prevista dal censurato art. 103, comma 1, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d'inedita difficoltà. Questa contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la norma censurata lede, dunque, il principio di ragionevolezza (sentenze n. 186 del 2020 e n. 86 del 2017).”.*

\*\*\*

## [Sentenza n. 151/2023 in materia di procedimento legislativo - fase di entrata in vigore](#)

### **Non fondatezza**

#### **DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO E EFFETTI PRECLUSIVI DELL'APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE DISPOSTE AL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER ALCUNI REATI**

**Norme impugnate:** art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022, recante rinvio dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevata dal Tribunale di Siena, per violazione degli artt. 3, 73, 77 e 117 Cost., quest'ultimo rispetto ai parametri interposti di cui all'art. 7 della CEDU e all'art. 15 del Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York e ratificato con la legge n. 881 del 1977, nella parte in cui determina la preclusione dell'applicazione, a decorrere dal 1° novembre 2022, delle modifiche mitigatrici che hanno ampliato le ipotesi di procedibilità a querela disposte dall'art. 2, comma 1, lettere e) e n), del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale.

Il rimettente ha evidenziato che il differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime di procedibilità di alcuni reati impedisce che il procedimento penale possa essere definito con la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, ovvero con la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela. L'intervento legislativo sarebbe, pertanto, in contrasto con gli artt. 73 e 77 Cost., in quanto le modifiche alla fase di integrazione dell'efficacia di un atto legislativo - di regola quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale - sarebbero consentite da parte della stessa legge per la quale il legislatore ha inteso derogare al termine previsto dalla Costituzione. Sarebbero, inoltre, carenti i presupposti di straordinaria necessità e urgenza per eterogeneità delle norme adottate dal Governo sia rispetto all'oggetto, sia rispetto alla finalità del decreto-legge n. 162 del 2022.

La Corte, premesso che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega contenuti nell'art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, ha esteso il regime di procedibilità a querela per i reati contro la persona e il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, osserva che mediante l'estensione del regime di procedibilità a querela, il legislatore ha inteso valorizzare il ricorso alla sanzione penale come *extrema ratio*, così da perseguire finalità di natura deflativa, incentivando al contempo condotte di tipo riparatorio e risarcitorio, anch'esse idonee a produrre l'estinzione del reato per il fatto di integrare una delle ipotesi di remissione tacita della querela (art. 152 cod. pen.) e di estendere l'ambito di applicazione delle cause di estinzione già esistenti (come nel caso delle condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter cod. pen.). E, in considerazione dell'ampliamento dello spazio di operatività del regime di procedibilità a querela, il legislatore delegato è intervenuto anche a disciplinare, con la disposizione transitoria contenuta

nell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, gli effetti transitori del nuovo regime e la sua applicabilità ai fatti occorsi e ai procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma.

Nel merito delle censure, la Corte ha ritenuto non sussistente la denunciata violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., attesa *“la non estraneità dell'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 rispetto alla «traiettoria finalistica portante del decreto» (sentenza n. 8 del 2022), in ragione della ravvisata necessità di garantire l'ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari, ciò che non sarebbe stato evidentemente possibile se l'entrata in vigore della riforma della giustizia penale fosse avvenuta, secondo il termine di vacatio legis originariamente previsto, il 1° novembre 2022”*.

Al riguardo, la Corte ha richiamato la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A.S. n. 274), dalla quale emerge che il differimento disposto dalla disposizione censurata è stato ritenuto dal Governo necessario poiché finalizzato a consentire *“un'analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma”* ed è stato realizzato apportando una novella nel testo del d.lgs. n. 150 del 2022 contenente il differimento della data dell'entrata in vigore anziché rinviando l'applicabilità o l'efficacia delle disposizioni in esso contenute. Tale scelta, in particolare, è stata *“imposta dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo, che assumono proprio nell'entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l'applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti”*.

Insussistente è anche la dedotta violazione dell'art. 73 Cost.

Al riguardo la Corte ha dapprima chiarito che *“con precipuo riguardo proprio alla materia penale [...] la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell'art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l'entrata in vigore delle leggi costituisce «elemento [...] essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza» (ordinanza n. 170 del 1983 e, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 1975)”*.

Ha inoltre precisato che *“la scelta di costituzionalizzare la disciplina della vacatio legis e dell'entrata in vigore delle leggi, seppure incide sul sistema delle fonti normative con un grado di vincolatività maggiore della disciplina contenuta nell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può evidentemente condurre agli esiti ipotizzati dal rimettente, secondo il quale ciascun atto normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis, poiché, al contrario, rientra nell'ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore.”*

Sulla base di tali premesse, appare legittima la scelta del legislatore di modulare la vacatio legis *“senza contare che, nel caso di specie, il termine è stato differito e non anticipato, peraltro per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che di per sé potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa e articolata disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022”*.

\*\*\*

[Sentenza n. 159/2023 in materia di istituzione del fondo per il ristoro dei danni subiti dai cittadini italiani vittime di crimini di guerra perpetrati dalle forze del Terzo Reich negli anni dal 1939 al 1945](#)

### **Non fondatezza**

**ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DALLE VITTIME DI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L'UMANITÀ PER LA LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA, COMPIUTI SUL TERRITORIO ITALIANO O COMUNQUE IN DANNO DI**

## CITTADINI ITALIANI DALLE FORZE DEL TERZO REICH NEL PERIODO TRA IL 1° SETTEMBRE 1939 E L'8 MAGGIO 1945

**Norme impugnate:** art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui istituisce il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 e prevede che, in deroga all'art. 282 c.p.c., anche nei procedimenti pendenti, le sentenze concernenti l'accertamento e la liquidazione dei suddetti danni acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul medesimo Fondo.

L'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 è stato adottato al fine di assicurare continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. In particolare, l'art. 2 del citato d.P.R. n. 1263 del 1962 ha previsto che: "Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette".

L'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha, quindi, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 (comma 1); hanno diritto al ristoro coloro che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 36 del 2022 (1° maggio 2022), ovvero avviate entro il termine di 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore (commi 2 e 6); la procedura per ottenere il ristoro è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia (comma 4); il pagamento del ristoro estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie (comma 5).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022: "In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti".

La questione è sorta nel corso del giudizio promosso per il compimento di procedure esecutive su beni siti in Italia di proprietà della Repubblica Federale di Germania dagli eredi delle vittime dei crimini di guerra commessi negli anni tra 1939 e il 1945, a seguito delle sentenze pronunciate dalle Corti di appello di Bologna,



di Firenze e di Roma nei confronti dello Stato tedesco, condannato a liquidare in loro favore il pagamento del risarcimento dei danni. Nel giudizio è intervenuta anche la Regione greca Sterea Ellada, in virtù della sentenza n. 1696 del 21 ottobre 2008 della Corte di Appello di Firenze che ha riconosciuto l'esecutività della sentenza n. 137 del 30 ottobre 1997 del Tribunale di Livadia-Grecia, che aveva condannato la Repubblica Federale di Germania al pagamento del risarcimento a favore degli eredi delle vittime di una strage in Grecia. L'esecutata Repubblica federale di Germania ha chiesto l'estinzione della procedura esecutiva in applicazione dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022.

La disposizione è stata censurata perché, nel prevedere l'estinzione delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022, precluderebbe *sine die* ai creditori vittime dei crimini di guerra, che sono titolari di un titolo esecutivo o che intendono iniziare procedure esecutive, di ottenere in sede giurisdizionale la tutela del proprio credito in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore, con conseguente lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione.

La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra diversi principi, tutti di rango costituzionale; da un lato, la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24 Cost., comprensiva anche della fase dell'esecuzione forzata, in quanto necessaria a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento giudiziale (sentenze n. 140 del 2022, n. 128 del 2021, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998); dall'altro, il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati (sentenza n. 102 del 2020), le cui disposizioni – secondo la giurisprudenza della Corte a partire dalle note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 – sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.).

Nella fattispecie in esame, a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia (l'Accordo di Bonn del 1961).

Pertanto, può dirsi verificata la condizione prevista dalla giurisprudenza della Corte (in particolare dalla sentenza n. 103 del 1995): l'estinzione *ex lege* dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra) perché non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.

\*\*\*

## [Sentenza n. 161/2023 in materia di procreazione medicalmente assistita \[PMA\]](#)

### Non fondatezza – Inammissibilità

#### **TERMINE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLA PROCREAZIONE ASSISTITA**

**Norme impugnate:** art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevata dal Tribunale di Roma, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, un termine per la revoca del consenso informato prestato all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

L'art. 6 della legge n. 40 del 2004 prevede che, al fine di accertare la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico è tenuto ad informare la coppia richiedente sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione dei tali tecniche, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro (comma 1); la volontà di accedere alla PMA deve essere fornita in forma espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. "La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo" (comma 3); il medico può decidere di non procedere alla PMA solo per motivi tecnico-sanitari, dandone motivazione per iscritto alla coppia (comma 4); alla coppia devono essere evidenziate con chiarezza e mediante sottoscrizione che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio (art. 8 della legge n. 40 del 2004).

Il rimettente ha evidenziato che l'irrevocabilità del consenso fornito da entrambi i coniugi prima della fecondazione dell'ovulo appare avulso dall'attuale contesto della legge n. 40 del 2004. In particolare, il censurato art. 6, comma 3, dovrebbe essere letto in connessione all'originaria formulazione dell'art. 14, comma 1, della legge, che prevedeva il divieto di crioconservazione degli ovuli fecondati. Sulla base di tale divieto – ha osservato il rimettente – tra la manifestazione del consenso e la conclusione della procedura di PMA non poteva trascorrere un apprezzabile lasso di tempo e l'impianto avveniva sostanzialmente nell'immediatezza della formazione dell'embrione. Essendo venuto meno il divieto di crioconservazione degli embrioni per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009, l'art. 6 della legge n. 40 del 2004 dovrebbe prevedere un periodo per la revoca del consenso, che consideri l'incidenza di fatti sopravvenuti alla manifestazione del consenso e alla fecondazione dell'ovulo.

In violazione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati, il divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo, limiterebbe in modo irragionevole la libertà dell'uomo di autodeterminare la propria scelta di essere o meno genitore, lasciando alla donna la possibilità di chiedere la conclusione del trattamento di procreazione anche dopo molti anni dall'avvenuta crioconservazione dell'embrione, così imponendo all'altro di diventare genitore, anche quando è venuto meno il matrimonio e l'altro non intende portare a termine la procedura di PMA.

La Corte ha giudicato non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.

Innanzitutto, la osservato come la situazione in cui versa la donna sia profondamente diversa da quella dell'uomo: dopo la fecondazione solo lei resta esposta "all'azione medica", che può sempre "legittimamente rifiutarsi di subire", data l'"ovvia incoercibilità del trattamento", al quale si contrappone la tutela dell'integrità psico-fisica della donna.

Quanto all'autodeterminazione dell'uomo, la Corte ha evidenziato che essa matura in un contesto in cui l'uomo è reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione, come introdotta dalla giurisprudenza costituzionale, e anche a questa eventualità presta, quindi, il suo consenso. L'art. 6 della legge n. 40 del 2004 reca, infatti, un'articolata disciplina dell'obbligo informativo prodromico alla prestazione del consenso, "in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa" (comma 1, ultimo periodo), anche in merito alle "conseguenze giuridiche" derivanti dall'applicazione delle tecniche di PMA (comma 1, primo periodo).

*"In definitiva, se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità."*

La Corte ha, inoltre, evidenziato l'ulteriore aspetto della dignità dell'embrione che "ha in sé il principio della vita" (sentenza n. 84 del 2016); vita da intendersi quale vita umana, in quanto "la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano" (Corte di giustizia europea, in causa C-34/10, sentenza 18 ottobre 2011, *Brüstle contro Greenpeace e V.*). Ove, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell'embrione crioconservato, che potrebbe attecchire nell'utero materno, risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

\*\*\*

## [Sentenza n. 166/2023 in materia di magistratura onoraria](#)

### **Illegittimità costituzionale parziale**

#### **DISPENSA DALL'INCARICO DEL GIUDICE ONORARIO**

**Norme impugnate:** art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che "[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi" anziché "[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi".

Ai sensi dell'art. 21, rubricato "Decadenza, dispensa e revoca", del decreto legislativo n. 116 del 2016 il "magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23" (comma 2).

La questione è stata sollevata dal Tar Lazio, in riferimento all'art. 76 Cost., nel corso del giudizio promosso da un vice procuratore onorario per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale del Ministero della giustizia lo aveva dispensato dall'incarico per aver superato il periodo di sei mesi di impedimenti per motivi di salute. A parere del rimettente, la disposizione censurata era viziata da eccesso di delega non avendo dato attuazione al criterio di delega di cui all'art. 2, comma 10, lettera a), della legge n. 57 del 2016, che, per la dispensa dall'incarico per motivi di salute, prevedeva l'applicazione del trattamento più favorevole previsto dall'art. 9 della legge n. 374 del 1991, che distingueva gli impedimenti dovuti ad infermità e altri impedimenti superiori a sei mesi. A fronte dell'infermità, la dispensa avrebbe potuto essere disposta solo ove l'infermità fosse impeditiva in modo definitivo dell'esercizio delle funzioni, presupposto non sussistente nel caso specifico.

La Corte ha dapprima fornito una breve sintesi della giurisprudenza costituzionale sulla delega legislativa in relazione al caso in cui si denuncia la violazione dell'art. 76 Cost., per non conformità della disposizione delegata alla volontà del legislatore, affermando che la "legge delega è [il] fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l'attività, dall'altra, «può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa"» essendo il legislatore delegato chiamato «a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega» (sentenza n. 104 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto)".

Passando all'esame della questione, la Corte ha condiviso i dubbi del rimettente riscontrando che la disposizione censurata, non prevedendo l'infermità quale causa di impedimento delle funzioni del giudice onorario, si discosta dai criteri direttivi stabiliti dall'art. 2 della legge di delega n. 57 del 2016 secondo cui "a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni".

Il citato art. 9 della legge n. 374 del 1991 - abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2017 - stabiliva che il giudice di pace: decadeva dall'ufficio per infermità che impediva in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Pertanto, ne consegue "una trama normativa, inequivoca, in cui la disposizione della legge di delega concorre a formare il parametro violato e l'art. 9, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - norma compiuta, integrativa non più, e non solo, di un principio o criterio direttivo, ma di una vera e propria *regula iuris* - nella sua portata vale a ridurre, in modo corrispondente, i margini di discrezionalità ed il cosiddetto potere di riempimento del legislatore delegato".

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2016.

\*\*\*

### [Sentenza n. 167/2023 in materia di patrocinio a spese dello Stato](#)

#### **Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953**

#### **ANTICIPAZIONE, A CARICO DELL'ERARIO, DEGLI ONORARI DELL'AUSILIARIO DEL MAGISTRATO NEL PROCEDIMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROMOSSO DAL PUBBLICO MINISTERO**

**Norme impugnate:** art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno.

L'art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 estende la disciplina delle spese processuali previste per il gratuito patrocinio dall'art. 131 del medesimo testo normativo ai processi di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, ad eccezione degli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando e all'ausiliario del magistrato, che sono anticipati dall'erario (comma 1); il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, passata in giudicato la sentenza, l'ufficio del magistrato richiede a tutori e curatori la documentazione di cui di cui all'art. 79, comma 1, lett. c), del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio per poi trasmettere il tutto al competente ufficio finanziario di cui al successivo art. 98 (comma 2); lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori se il magistrato accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari (comma 3).

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Macerata, che ha censurato detta disposizione poiché, non contemplando anche il procedimento relativo alla istituzione dell'amministrazione di sostegno introdotto dal pubblico ministero, realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento "rispetto agli ausiliari nominati

nei procedimenti di interdizione e di inabilitazione instaurati su ricorso del pubblico ministero, in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost", non essendo ravvisabili ragioni che giustifichino una disciplina differenziata delle fattispecie in comparazione.

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente, affermando che *“anche il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, quando è introdotto su ricorso del pubblico ministero, soggiace al principio secondo il quale, nei processi civili instaurati da tale organo, la parte attrice è sottratta al carico delle spese processuali. Va, ancora, considerato che all'amministrazione di sostegno richiesta dal pubblico ministero può essere riferita la stessa valutazione, sottesa alla fattispecie di patrocinio ope legis oggetto di scrutinio, per la quale, secondo la comune esperienza, qualora il procedimento venga instaurato su iniziativa del pubblico ministero, il soggetto interessato versa presumibilmente in condizioni di solitudine e non dispone di mezzi economici sufficienti per sostenere i costi del processo.”*.

\*\*\*

### [Sentenza n. 170/2023 su conflitto di attribuzione in materia di immunità parlamentari - sequestro di corrispondenza](#)

#### Accoglimento

La Corte ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato a seguito del sequestro di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato della Repubblica, in violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost..

Posto che le comunicazioni sequestrate erano state effettuate con messaggi elettronici, la Corte ha affermato che gli stessi sono riconducibili alla nozione di “corrispondenza”, costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce, come invece sostenuto dalla Procura, con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

La Corte ha precisato che gli organi investigativi possono disporre il sequestro di "contenitori" di dati informatici appartenenti a terzi, quali smartphone, computer o tablet, ma non possono utilizzare i messaggi intercorsi con un parlamentare senza chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poterli coinvolgere nel sequestro.

La Corte non ha invece accolto il ricorso nella parte in cui veniva contestata l'acquisizione da parte della Procura, senza autorizzazione, dell'estratto del conto corrente personale del Senatore Renzi, in quanto non era stato spedito dalla banca al parlamentare, ma allegato a segnalazioni di operazioni bancarie provenienti da uffici della Banca d'Italia.

\*\*\*

### [Sentenza n. 177/2023 in materia di mandato di arresto europeo - rifiuto di consegna per motivi di salute](#)

#### Non fondatezza

#### **RIFIUTO DI ESECUZIONE DI MANDATO DI ARRESTO EUROPEO NEI CONFRONTI DEL CITTADINO PER MOTIVI DI SALUTE**

**Norme impugnate:** artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, "ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta".

Per la presente questione, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 216 del 2021, aveva disposto il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendo se i principi già da quest'ultima enunciati con riferimento ai casi in cui la consegna della persona richiesta potrebbe esporla al serio rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali in conseguenza di carenze sistemiche nello Stato di emissione – come, segnatamente, situazioni di sovraffollamento carcerario o di difetto di indipendenza del potere giudiziario – siano suscettibili di essere estesi anche al caso di motivi di salute che comportano il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona.

In risposta alla questione così formulata, la Corte di giustizia, con la sentenza 18 aprile 2023, ha affermato che *"qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna; qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio; laddove, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna"*.

Alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia UE in via pregiudiziale, la Corte costituzionale ha ritenuto *"possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto fondato sul grave rischio per la salute dell'interessato attraverso un'interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 alla luce della sentenza E. D.L.; interpretazione che [...] ne assicura la conformità ai parametri costituzionali evocati"*.

In particolare, la Corte ha precisato che il procedimento indicato nella sentenza della Corte di giustizia trova la sua naturale collocazione nel sistema della legge n. 69 del 2005, all'interno del procedimento di decisione sulla richiesta di esecuzione, disciplinato dai suoi artt. 17 e seguenti. Pertanto, una volta accertati tutti i presupposti che legittimano la consegna, così come l'assenza di cause ostative ai sensi degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, sarà la Corte d'appello a dover valutare l'eventuale sussistenza di una situazione di grave malattia della persona ricercata e, qualora riscontri l'effettiva sussistenza di tali condizioni, essa dovrà sospendere la decisione sulla consegna, e "sollecitare l'autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischi", secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 69 del 2005.

Se le interlocuzioni così realizzate consentono di individuare una soluzione idonea a evitare tale rischio, la corte d'appello emetterà decisione favorevole alla consegna, altrimenti, qualora non sia stato possibile pervenire "entro un termine ragionevole" all'individuazione di una soluzione adeguata allo scopo, la stessa corte d'appello dovrà pronunciare decisione di rifiuto della consegna, in conformità a quanto stabilito dal terzo alinea del dispositivo della sopra citata sentenza della Corte di giustizia.

\*\*\*

[Sentenza n. 178/2023 in materia di mandato di arresto europeo – rifiuto di consegna nei confronti del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea residente nel territorio italiano.](#)

**Illegittimità costituzionale parziale - Illegittimità cost. parziale conseq. ex art. 27 legge n. 87/1953**

**MANCATA PREVISIONE DEL RIFIUTO FACOLTATIVO DELLA CONSEGNA DEL CITTADINO DI UNO STATO NON MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA CHE LEGITTIMAMENTE ED EFFETTIVAMENTE ABBAIA RESIDENZA O DIMORA NEL TERRITORIO ITALIANO**

**Norme impugnate:** art. 18-*bis* della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018).

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-*bis*, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

Con la legge n. 69 del 2005 l’Italia ha attuato la decisione quadro 2002/254/GAI del Consiglio dell’Unione europea 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo, in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale. La competenza in materia è attribuita alla corte d’appello.

Tra i motivi di rifiuto facoltativo della consegna, l’art. 18-*bis*, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 indica il caso in cui il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

La disposizione censurata è frutto delle modifiche apportate alla previgente norma dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 117 del 2019, che ha definito le cause di rifiuto facoltativo della consegna in esecuzione del mandato d’arresto europeo di tipo esecutivo, con una previsione che ripete la disposizione già recata dall’art. 18 lettera r), integrata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, che ha esteso il motivo di rifiuto anche ai cittadini di altri Stati dell’Unione che legittimamente ed effettivamente abbiano la loro residenza o dimora in Italia.

A essere censurata è, in particolare, la mancata estensione di tale motivo di rifiuto alla situazione del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea, che tuttavia abbia legittimamente ed effettivamente dimora o residenza nel territorio italiano. A parere del rimettente, tale mancata estensione contrasterebbe con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP), nonché con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost..

Per la presente questione, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 217 del 2021, aveva disposto il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo se sia compatibile con l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI – interpretato alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima

decisione quadro e dell'art. 7 CDFUE – una disciplina, come quella posta dalla disposizione censurata, che precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo.

Con la sentenza 6 giugno 2023, la Corte di giustizia europea ha interpretato l'art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, affermando che:

*“esso osta a una normativa di uno Stato membro volta a trasporre tale articolo 4, punto 6, che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro. Per valutare se occorra rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.”.*

I chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia UE hanno confermato, nella Corte costituzionale, i dubbi di incompatibilità con lo stesso diritto dell'Unione – oltre che con la Costituzione italiana – della disciplina censurata. L'esclusione assoluta e automatica del cittadino di uno Stato terzo dal beneficio del rifiuto della consegna per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza subordinata all'impegno a eseguire detta pena o misura in Italia – beneficio di cui godono, invece, tanto il cittadino italiano, quanto, a determinate condizioni, il cittadino di altro Stato membro – è stato ritenuto dalla Corte di giustizia incompatibile con il principio di uguaglianza di fronte alla legge sancito dall'art. 20 CDFUE e, dunque, con lo stesso art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce dell'art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro, che riafferma l'obbligo di rispettare «i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea» nell'esecuzione della stessa.

Da ciò, afferma la Corte, deriva l'immediata contrarietà della disciplina censurata agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Inoltre, tale disciplina contrasta con la finalità rieducativa della pena imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost.. L'esecuzione all'estero della pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce, infatti, per ostacolare gravemente, una volta terminata l'esecuzione della pena e della misura, il reinserimento sociale della persona, cui esse debbono tendere per mandato costituzionale (sul necessario orientamento alla risocializzazione anche delle misure di sicurezza, oltre che delle pene, sentenza n. 22 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto).



## PARTE SECONDA

### RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - SECONDO QUADRIMESTRE 2023

[Sentenza del 29 giugno 2023 - Ricorso n. 49058/20 - Ben Amamou c. Italia, in materia di nuova interpretazione di una norma di diritto interno nella pronuncia della cassazione \(c.d. "sentenza a sorpresa"\)](#)

#### **Violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU (diritto a un equo processo)**

#### **VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - MANCANZA DI CONTRADDITTORIO SU QUESTIONE DECISIVA – C.D. "SENTENZA A SORPRESA"**

La Corte ha ritenuto che il ricorrente sia stato "colto alla sprovvista" non essendo stato informato dei motivi considerati dalla Corte di cassazione per adottare la decisione di rigetto, dal momento che la questione rivelatasi decisiva per la decisione del ricorso non era stata sottoposta al contraddittorio e, pertanto, la parte non aveva avuto il modo di presentare le proprie difese su tale questione.

Il ricorrente aveva riportato lesioni in un incidente stradale mentre era a bordo di un veicolo come terzo trasportato. L'altro veicolo coinvolto nell'incidente non era stato identificato. Il ricorrente aveva agito ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2006, n. 205 C.d.A. per ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava come passeggero. La sua richiesta era stata respinta sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito avevano fondato il rigetto sul rilievo che l'art. 141 C.d.A. è applicabile solo nel caso di veicoli identificati e assicurati e, poichè nel caso in esame uno dei veicoli coinvolti non era stato identificato e l'unico responsabile dell'incidente risultava essere il conducente del veicolo non identificato, la norma invocata non poteva trovare applicazione. La Corte di cassazione, invece, aveva fondato il rigetto del ricorso su una diversa motivazione, ovvero che l'applicazione dell'articolo 141 C.d.A. presuppone una responsabilità condivisa tra i conducenti dei veicoli coinvolti o una responsabilità esclusiva del veicolo che trasportava il ricorrente e dal momento che, nel caso di specie, l'unico responsabile dell'incidente risultava essere il conducente del veicolo non identificato, la disposizione contestata non si applicava.

La sentenza di condanna per violazione dell'articolo 6 della Convenzione, segue una consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di "sentenze a sorpresa".

La Corte ha ritenuto che il ricorrente sia stato privato della possibilità di approntare adeguati mezzi di difesa perché "colto alla sprovvista" ("*pris au dépourvu*"), dal fatto che la soluzione interpretativa individuata dalla Corte di cassazione per stabilire la non applicabilità al caso dell'invocato articolo 141 C.d.A. fosse fondata su un aspetto non affrontato nei giudizi di merito. I giudici di Strasburgo hanno ricordato che il principio del contraddittorio esige che i tribunali non possano fondare le loro decisioni su elementi di fatto o di diritto che non siano stati oggetto di dibattito nel corso del procedimento e che offrano una interpretazione della controversia che una parte non sarebbe stata in grado di prevedere usando la normale diligenza. La Corte ha notato che è la stessa pronuncia della Corte di cassazione che evidenzia come la questione trattata nella causa "*sia ancora oggetto di opinioni divergenti*" cosa che avrebbe reso ancor più necessario un contraddittorio sull'evoluzione giurisprudenziale.

\*\*\*

[Sentenza del 22 giugno 2023 - Ricorso n. 10794/12 - Giuliano Germano contro Italia, in materia di \(mancata\) adeguata motivazione del provvedimento e di adeguate garanzie procedurali e giurisdizionali per il destinatario \(esclusione dal processo decisionale\)](#)

## **Violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare)**

### **ESCLUSIONE DAL PROCESSO DECISIONALE – VIOLAZIONE GARANZIE PARTECIPATIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUFFICIENTE CONTROLLO GIUDIZIARIO - DIFETTO DEL RIESAME - INSUFFICIENTI GARANZIE PROCEDURALI**

Con la sentenza di condanna del 22 giugno 2023 la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso riguardante la legittimità del provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Savona a carico del soggetto ricorrente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, volto a prevenire la commissione del delitto di “atti persecutori” (stalking), oggi previsto e disciplinato dall'articolo 612-bis del codice penale.

In sede nazionale il ricorrente aveva impugnato l'ammonimento dinanzi al giudice amministrativo, lamentando la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, nonché il vizio di motivazione per non essere state esplicitate le particolari ragioni di urgenza che potevano giustificare il mancato rispetto del contraddittorio. Il ricorso, accolto in primo grado dal TAR Liguria, è stato successivamente respinto dal Consiglio di Stato che ha annullato la decisione di primo grado, ripristinando così l'ammonimento.

Con la presente sentenza, la Corte Edu, pur escludendo una generale e strutturale contrarietà del provvedimento di ammonimento all'art. 8 Cedu, ha, tuttavia, evidenziato che l'assenza di un limite temporale di efficacia del provvedimento di ammonimento, insieme alla mancanza della previsione di uno strumento codificato o di una giurisprudenza amministrativa sufficientemente consolidata che consentano di sottoporre a revisione l'ammonimento stesso, risultano essere “problematiche” alla stregua dell'art. 8, par. 2, della Convenzione, che sottopone le limitazioni al diritto al rispetto della vita privata e familiare a uno stretto principio di legalità.

Con riferimento al caso specifico, ha evidenziato i seguenti profili di non conformità alla Convenzione:

- la violazione del diritto dell'ammonito a essere ascoltato (“*right to be heard*”) prima dell'adozione del provvedimento;
- l'insufficienza delle ragioni poste dal questore a fondamento del proprio provvedimento, essendo questo incentrato su generici riferimenti alle dichiarazioni rese;
- l'insufficienza della motivazione adottata dal Consiglio di Stato, il quale avrebbe operato un generico e apodittico rinvio alle ragioni espresse dal questore.

Ha, quindi, concluso che il ricorrente “è stato escluso dal processo decisionale in misura significativa in assenza di comprovate ragioni d'urgenza, che le autorità interne non hanno fornito motivi pertinenti e sufficienti a giustificazione della misura e che, alla luce della modalità del riesame svolto dal Consiglio di Stato, le garanzie fornite al ricorrente erano limitate”.

\*\*\*

**[Sentenza del 6 luglio 2023 - Ricorso n. 46412/21 - Calvi e C.G. contro Italia, in materia di diritti della persona vulnerabile in un caso di persona anziana collocata in RSA e limiti imposti al potere di rappresentanza dell'amministratore di sostegno](#)**

## **Violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare)**

### **ELUSIONE DEL QUADRO LEGISLATIVO DELLA PROCEDURA DI TSO MEDIANTE RICORSO ABUSIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - ASSENZA DI GARANZIE EFFETTIVE PER PREVENIRE ABUSI - OBBLIGO DEGLI STATI DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE**

## **DELLE PERSONE DISABILI E DELLE PERSONE ANZIANE “DIPENDENTI” ALLA VITA DELLA COMUNITÀ E PREVENIRNE IL LORO ISOLAMENTO O LA LORO SEGREGAZIONE**

All’origine del ricorso alla Corte Edu vi era il collocamento di un signore in una residenza sanitaria per anziani decisa dal suo amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare dopo che la persona interessata, anziana e fragile, aveva manifestato alcuni segni di deterioramento cognitivo accompagnati da eccessiva prodigalità. Il ricorso è stato presentato dal sig. A. Calvi “primo ricorrente” in nome proprio e a nome del cugino, C.G. “secondo ricorrente” sottoposto alla misura dell’amministrazione di sostegno disposta dal giudice tutelare.

Sebbene il secondo ricorrente avesse richiesto al giudice di porre fine alla misura di protezione, sostenendo che erano cambiate le condizioni che ne avevano giustificato l’applicazione, sulla base di due perizie psicologiche che deponavano per la mancanza di elementi che giustificassero un trattamento psichiatrico e che le funzioni esecutive e i processi cognitivi e motivazionali necessari per compiere azioni quotidiane dell’assistito erano intatti, il giudice tutelare, considerando il parere contrario dei servizi sociali, non accolse la richiesta e con un provvedimento del 27 maggio 2020, estese i poteri dell’amministratore di sostegno a tutti gli aspetti delle cure personali di C.G. , con conseguente collocamento nella RSA e applicazione di un regime di isolamento rigoroso.

Sulla vicenda è anche intervenuto, nel marzo 2021, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della Libertà personale, con una raccomandazione alla Procura della Repubblica di prendere in considerazione l’opportunità di esercitare le sue prerogative per chiedere al giudice tutelare una rivalutazione completa del contesto di vita di C.G., nella prospettiva di una cessazione del suo internamento in RSA e, se del caso, la revoca o la sostituzione dell’amministratore di sostegno e/o una revisione delle sue attribuzioni.

La Corte Edu ha preliminarmente osservato che la causa sollevava, sotto il profilo degli articoli 5 e 8 della Convenzione, questioni gravi relativamente alle condizioni di vita delle persone anziane nelle residenze sanitarie assistenziali, che assumono un carattere di interesse generale data la vulnerabilità delle persone che risiedono in tali istituti (§69). L’esame del ricorso offriva dunque l’occasione di chiarire le norme convenzionali di protezione applicabili a tali persone, e avrebbe permesso di contribuire alla salvaguardia o allo sviluppo di tali norme.

La Corte ha rammentato che privare una persona della sua capacità giuridica, anche in parte, è una misura molto grave che dovrebbe essere riservata a circostanze eccezionali. Le garanzie procedurali di cui dispone la persona saranno particolarmente importanti per determinare se lo Stato convenuto sia rimasto entro i limiti del proprio margine di apprezzamento.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la decisione di sottoporre C.G. all’amministrazione di sostegno e dunque di privarlo in parte della sua capacità giuridica, non era basata su una constatazione di alterazione delle sue facoltà mentali attestata da medici. Inoltre, durante l’internamento di C.G. nella RSA le autorità giudiziarie non avevano cercato di adottare misure ai fini del mantenimento dei suoi rapporti sociali e di mettere in atto un percorso idoneo a favorire il suo ritorno presso il suo domicilio. Al contrario, era stato sottoposto a un totale isolamento dal mondo esterno, e in particolare dalla sua famiglia e dai suoi amici, come rilevato anche dal Garante nazionale.

Considerato che le autorità statali non avevano fornito alcuna spiegazione in merito ai provvedimenti rigorosamente restrittivi adottati nei confronti di C.G., la Corte ha dichiarato che tali misure non erano state assunte sulla base di un esame concreto e scrupoloso di tutti gli aspetti pertinenti della situazione e che le autorità, in pratica, avevano abusato della flessibilità dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana attribuisce, con limiti molto rigorosi, alla T.S.O. e che l’inquadramento legislativo di quest’ultima è stato dunque caratterizzato da un ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno.

Ha, inoltre, constatato la mancanza, nel procedimento interno, di garanzie effettive atte a prevenire gli abusi, come richiedono le norme del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo, che avrebbero potuto assicurare, nel caso di specie, che fossero presi in considerazione i diritti, la volontà e le preferenze del secondo ricorrente. La Corte ha condiviso, altresì, le preoccupazioni del Comitato dei diritti delle persone con disabilità (CDPD) riguardanti la detenzione – di cui esso raccomanda il divieto – di persone a causa della loro disabilità, alla quale assimila il ricovero e/o il trattamento senza consenso, sul fatto che la prassi della decisione sostitutiva continuava ad essere diffusa nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, e ha raccomandato, in particolare, alle autorità, di abrogare tutte le leggi che autorizzano questo tipo di prassi decisionale da parte dei tutori legali, e di adottare e applicare dei dispositivi di assistenza alla presa di decisioni, anche attraverso la formazione dei professionisti della giustizia, della salute e dei servizi sociali.

La Corte ha concluso che, nel caso di specie, anche se l'ingerenza dell'autorità nella vita privata di C.G. perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il suo benessere, inteso in senso ampio, essa non era tuttavia, in riferimento alla gamma delle misure che le autorità potevano adottare, né proporzionata né adeguata alla sua situazione individuale. Pertanto, l'ingerenza non è rimasta entro i limiti del margine di apprezzamento di cui le autorità giudiziarie beneficiavano nel caso di specie, violando gli obblighi positivi posti dall'articolo 8 della Convenzione.

\*\*\*

### [Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 31 agosto 2023 - Ricorso n. 47196/21 - C. contro Italia, in materia di diritto all'identità della persona](#)

#### **Violazione dell'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) sotto il profilo procedurale**

#### **PROLUNGATA APOLIDIA DI MINORE NATO ALL'ESTERO MEDIANTE GPA - INCERTEZZA DELLO STATUS GIURIDICO DEL MINORE DERIVANTE DA CARENZA LEGISLATIVA - MANCANZA DI UNO STRUMENTO LEGALE CHE CONSENTA L'ATTRIBUZIONE DELL'IDENTITÀ AL MINORE E L' ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ITALIANA**

Il caso all'origine del ricorso alla Corte di Strasburgo riguarda il rifiuto di trascrizione all'anagrafe italiana dell'atto di nascita, rilasciato dalle autorità ucraine, attestante il legame di filiazione tra una coppia eterosessuale italiana e il minore "C." nato da un contratto di gestazione per altri (GPA) concluso dalla coppia all'estero (in Ucraina).

La Corte ha dichiarato che, sebbene il margine di apprezzamento attribuito agli Stati nell'organizzazione del sistema ordinamentale concernente l'attribuzione dello status giuridico ai cittadini, consenta, legittimamente, il rifiuto, previsto dall'ordinamento italiano, di riconoscere il legame di filiazione biologica nel caso di specie (GPA), l'interesse superiore del minore, che deve essere il primo e fondamentale criterio guida all'assolvimento degli obblighi posti dall'articolo 8 della Convenzione in materia di filiazione e di diritto familiare, non può consentire che la mancanza di uno strumento normativo *ad hoc* per questi casi lasci un minore privo di riconoscimento giuridico del proprio *status* per oltre quattro anni.

La Corte, con riferimento, in particolare, al rifiuto delle autorità di riconoscere un legame di filiazione con il padre biologico, attraverso la trascrizione parziale dell'atto di nascita ucraino, senza indicare alcun mezzo alternativo per consentire l'attribuzione al minore di uno *status* giuridico, tale da permettergli di avere non solo una identità e una patria ma anche una certezza di legami affettivi e familiari, ha costituito una violazione dell'articolo 8 della Convenzione sotto il profilo procedurale.

\*\*\*

**Decisione del 30 maggio 2023 - Ricorsi nn. 47998/20 e 23142/21 - Ettore Nuti c. Italia e Sara Dallabora e altri c. Italia, in materia di riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una gestazione per altri praticata all'estero e la madre intenzionale**

**Irricevibilità**

La Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, lo Stato italiano non ha oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponeva in materia di attuazione dei mezzi che permettono di stabilire o di riconoscere la filiazione. Di conseguenza, ha respinto i ricorsi in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

I ricorsi riguardavano il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile italiano l'atto di nascita di bambini nati in Italia da coppie omosessuali mediante procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all'estero, poiché tali atti di nascita indicano la madre intenzionale come madre dei bambini. I ricorrenti denunciano una violazione dell'articolo 8, da solo e in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione.

La Corte ha esaminato i ricorsi alla luce della propria giurisprudenza in materia, constatando l'applicabilità al caso di specie dei principi elaborati, da un lato, nelle cause *Mennesson e Labassee c. Francia* (n. 65192/11 e n. 65941/11, 26 giugno 2014) e, dall'altro, nel parere consultivo relativo al riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una gestazione per altri praticata all'estero e la madre intenzionale [GC] (domanda n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, 10 aprile 2019), in materia di rapporto di filiazione tra le madri intenzionali e i bambini nati a seguito di una PMA.

Alla luce di questo percorso interpretativo la Corte ha ritenuto che il limite imposto dalla legislazione italiana, che in questi casi consente l'adozione ma non la dichiarazione di maternità/paternità biologica, rispetti i criteri fissati dall'articolo 8, comma 2, della Convenzione. Ha, inoltre, constatato che il desiderio di ottenere il riconoscimento di un rapporto tra i minori e i genitori intenzionali non si scontrava con una impossibilità generale e assoluta, in quanto i ricorrenti avevano a loro disposizione la via dell'adozione e non se ne sono avvalsi.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento da parte delle autorità italiane del rapporto tra le madri intenzionali e i minori non ha pregiudicato in maniera significativa il godimento da parte degli interessati del loro diritto alla vita familiare e che le difficoltà pratiche che i ricorrenti potrebbero incontrare nella loro vita familiare a causa del mancato riconoscimento nel diritto italiano di un legame tra la madre intenzionale e i minori interessati, non oltrepasserebbero i limiti che impone il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione.

\*\*\*

**Decisione del 30 maggio 2023 - Ricorsi nn. 10810/20, 2738/21 e 29038/20 - Stefano Maurizio BONZANO e altri contro l'Italia, in materia di impossibilità di ottenere la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di atti di nascita americani di bambini legalmente concepiti negli Stati Uniti mediante gestazione per altri (GPA)**

**Irricevibilità**

La Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, lo Stato italiano non ha oltrepassato il margine di apprezzamento di cui disponeva in materia di attuazione dei mezzi che permettono di stabilire o di riconoscere la filiazione. Di conseguenza, ha respinto i ricorsi in applicazione dell'articolo 35 § 4 della Convenzione.

I ricorsi riguardano il rifiuto delle autorità italiane di trascrivere nei registri dello stato civile italiano gli atti di nascita americani di bambini legalmente concepiti negli Stati Uniti mediante gestazione per altri (GPA) e i cui genitori intenzionali (tre coppie omosessuali) sono italiani, in quanto la gestazione per altri è in contrasto con il diritto italiano. I ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 8 Cedu.

La Corte ha esaminato i ricorsi alla luce della propria giurisprudenza in materia, constatando l'applicabilità al caso di specie dei principi elaborati, da un lato, nelle cause *Mennesson e Labassee c. Francia* (n. 65192/11 e n. 65941/11, 26 giugno 2014) e, dall'altro, nel parere consultivo relativo al riconoscimento nel diritto interno di un rapporto di filiazione tra un bambino nato da una gestazione per altri praticata all'estero e la madre intenzionale [GC] (domanda n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, 10 aprile 2019), in materia di rapporto di filiazione tra le madri intenzionali e i bambini nati a seguito di una PMA.

La Corte Edu ha, inoltre, ampiamente dato atto della giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, della sentenza n. 33 del 2021, riguardante alcune questioni di costituzionalità relative allo stato civile dei bambini nati mediante GPA, dove la Corte costituzionale ha rammentato la necessità per le autorità di riconoscere i legami del minore con la sua famiglia affinché quest'ultimo possa essere identificato dalla legge come membro della famiglia nella quale vive; ha precisato che l'interesse del minore deve essere bilanciato con l'obiettivo legittimo del sistema giuridico, che è quello di disincentivare il ricorso alla GPA, pratica sanzionata dal diritto penale; ha espresso l'auspicio che il legislatore trovi una soluzione che tenga conto di tutti i diritti e gli interessi in gioco, adeguando la legge esistente alla necessità di proteggere i bambini nati mediante GPA, disciplinando eventualmente l'adozione in modo più aderente alle peculiarità della situazione in esame. La Corte Edu, inoltre, ha ricordato che il 24 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni relative all'adozione "in casi particolari", in quanto queste ultime non assicuravano che si creasse tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, lo stesso rapporto di parentela che si instaurava con gli altri tipi di adozione.

All'esito di tale percorso argomentativo, la Corte EDU ha osservato che lo Stato italiano, sebbene non permetta la trascrizione dell'atto di nascita per quanto riguarda il padre intenzionale, garantisce che quest'ultimo possa essere riconosciuto giuridicamente mediante l'adozione. A tal fine, è necessario richiedere la trascrizione dell'atto di nascita per quanto riguarda il genitore biologico: e ciò non è stato fatto nel caso di specie.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento da parte delle autorità italiane degli atti di nascita stranieri non abbia pregiudicato in maniera significativa il godimento da parte degli interessati del loro diritto alla vita familiare.